

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

**Oggetto: novità e semplificazioni
introdotte per lo "spesometro"**

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 29190/2018 del 5 febbraio 2018, recependo le novità del D.L. n. 148/2017, art. 1-ter, ha attuato alcune semplificazioni relative all'adempimento della periodica trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate (il cosiddetto "spesometro"), modificando le specifiche tecniche della trasmissione telematica. Illustriamo quindi le novità di interesse ed il nuovo calendario dell'adempimento.

1. Le semplificazioni nella tempistica dello "spesometro"

Per effetto del Provvedimento in esame, è stato **prorogato al 6 aprile 2018** (rispetto al precedente 28 febbraio 2018), il **termine** per trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute relative al **secondo semestre dell'anno d'imposta 2017**. Tale proroga, come

scritto nelle motivazioni del Provvedimento, è stata disposta al fine di garantire il rispetto dello statuto del contribuente.

A regime per l'anno d'imposta 2018 era stato previsto che le comunicazioni dei dati delle fatture fossero effettuate trimestralmente, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Il Provvedimento in esame ha introdotto per il **2018 la facoltà di trasmettere i dati sia con cadenza semestrale che con cadenza trimestrale**.

2. Le semplificazioni sostanziali dello "spesometro" (immediatamente applicabili)

Con il Provvedimento in commento vengono anche **ridotte le informazioni** da trasmettere: diviene, infatti, **facoltativo** indicare i **dati anagrafici di dettaglio delle controparti** delle fatture, essendo sufficiente indicare la partita IVA o il codice fiscale, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni (i soggetti privati privi di partita IVA). Rammentiamo, in proposito, gli altri dati richiesti sono: data e numero della fattura; base imponibile; aliquota IVA applicata e relativa imposta, nonché la tipologia dell'operazione ai fini IVA, nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura. Per le **fatture di importo inferiore a 300 euro**, registrate cumulativamente (ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 695/1996), inoltre, è stata introdotta la **possibilità di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo** (in luogo di quelli di tutte le singole fatture interessate).

Quindi, per ogni documento riepilogativo, è ora possibile comunicare: partita IVA della controparte della fattura, data e

numero del documento riepilogativo, importo imponibile complessivo e relativa IVA complessiva, distinti secondo l'aliquota applicata.

Possono fruire di queste semplificazioni le comunicazioni relative al secondo semestre 2017,

quelle correttive o integrative di comunicazioni già trasmesse e le comunicazioni relative al periodo d'imposta 2018.

Le suddette semplificazioni riguardano sia la trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute sia la comunicazione opzionale, di cui al D.Lgs. n. 127/2015.

Si ricorda, inoltre, che, con il D.L. 148/2017, le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sono state esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei consumatori finali.

Dal 2019, con l'emissione generalizzata della fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuata tra soggetto residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano, lo "spesometro" sarà soppresso.

3. Nessuna sanzione per gli errori nello "spesometro" del primo semestre 2017

E' stata anche prevista l'inapplicabilità delle sanzioni per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 (scadenza dello scorso 16 ottobre 2017), a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 6 aprile 2018 (in luogo della precedente scadenza del 28 febbraio 2018).

Dott. Alberto Traballi